



Comune di Forlimpopoli

Provincia di Forlì - Cesena

Originale

DELIBERAZIONE N° 117 del 15/12/2006

Trasmessa al C.R.C. il

con il protocollo N°

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria urgente in 1^a convocazione.

OGGETTO: Piano Generale degli impianti pubblicitari, di arredo urbano su aree pubbliche e relativo regolamento.

L'anno duemilasei (2006) addì **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità previste dalla Legge Comunale e Provinciale, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	presente	assente		presente	assente
ZOFFOLI Paolo-SINDACO	sì		LESSI Stefano	sì	
GRANDINI Mauro	sì		ROSSI Natascia	sì	
MICHELACCI Alessandro		sì	ZOFFOLI Francesco	sì	
RAFFELLI Stefania	sì		BONOLI Giorgio	sì	
GUIDI Sergio	sì		POLI Francesco		sì
SIBONI Umberto	sì		MONTI Patrizia	sì	
CASADEI Marcello	sì		ZANONI Gian Luca	sì	
MONTI Gianluca	sì		ANCONELLI Giordano		sì
STRADA Alessandro	sì		VIGNALI Stefano	sì	
GARAVINI Milena	sì		COLLINELLI Andrea	sì	
LORENZI Sergio	sì			18	3

Assiste in qualità di Segretario Comunale la Dott.ssa Fiorini Roberta

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sig. **Lessi Dott. Stefano**

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta che è **pubblica**.

A scrutatori vengono designati i Sigg.: **Guidi Sergio, Vignali Stefano, Strada Alessandro**.

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che si rende necessario predisporre un riordino della segnaletica commerciale/artigianale presente nel territorio comunale, causa il proliferare di impianti e tabelle collocate in modo disordinato e selvaggio;

Che è inoltre necessario inserire arredi urbani dedicati all'esposizione di messaggi pubblicitari quali pensiline fermata autobus, transenne salvapedone, orologi stradali, ecc.;

Che secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993 art. 36, questa Amministrazione intende procedere alla redazione del Piano Generale degli Impianti, comprensivo del relativo regolamento per la disciplina delle installazioni pubblicitarie.

Che con determina del Responsabile del Settore LL PP e Patrimonio n. 25 del 26/01/2006 si decideva di appaltare le opere di cui sopra tramite asta pubblica e si approvava il relativo bando di gara e le norme d'appalto in esso contenute;

Che in data 21/02/2006 si svolgeva l'asta pubblica suddetta, a seguito della quale si aggiudicava provvisoriamente l'appalto la Ditta AMGA ENERGIA s.r.l. con sede in San Mauro Pascoli, Via Dei Martiri n. 2 secondo quanto riportato dal verbale di gara approvato con determinazione del Responsabile del settore LL PP e Patrimonio, n. 118 del 22/03/2006,

Che secondo quanto riportato nel bando di gara la ditta aggiudicataria doveva redigere una proposta di piano da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale;

Che in data 02/05/2006 AMGA ENERGIA ha presentato la "Proposta di piano generale degli impianti e del relativo regolamento";

Che con atto GM 169 del 13/11/2006 è stata approvata la bozza del piano e del regolamento di cui sopra con le relative modifiche e prescrizioni;

Che con raccomandata prot. 17278 del 16/11/2006 è stata comunicata alla Ditta AMGA ENERGIA l'approvazione della bozza di cui sopra;

Che in data 24/11/2006, entro i termini stabiliti, è stata consegnata la stesura definitiva del "piano di riordino della segnaletica pubblica/privata degli impianti di arredo urbano" e del "regolamento per la disciplina delle installazioni pubblicitarie";

Ritenuto gli stessi meritevoli di approvazione;

Fatto presente che in merito alla proposta della presente delibera sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi ex Art.49 D.Lgs 267/00 dal Responsabile del Settore LL.PP. Patrimonio e Progettazione, dal Responsabile del Settore Edilizia Privata, territorio ed ambiente, dal Responsabile del Settore Polizia Municipale e dal Responsabile del Settore Bilancio e Finanza sotto il profilo della regolarità tecnica;

Con votazione unanime, palesemente espressa nelle forme di legge, dai 18 votanti sui 18 presenti:
voti favorevoli 18

DELIBERA

1. Di approvare, come di fatto si approva il "regolamento per la disciplina delle istallazioni pubblicitarie", allegato "A".
2. Di approvare, come di fatto si approva il "piano di riordino della segnaletica pubblica/privata degli impianti di arredo urbano" considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato allo stesso.
3. Di incaricare il Responsabile del Settore LL PP e Patrimonio di intervenire nella stipulazione del contratto.
4. Di trasmettere copia del presente atto al Settore LL.PP. Patrimonio e Progettazione, al Settore Edilizia Privata, territorio ed ambiente, al Settore Polizia Municipale, al Settore Bilancio e Finanza e Settore Segreteria per quanto di rispettiva competenza.



Inoltre attesa l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione palesemente espressa nelle forme di legge dai 18 votanti sui 18 presenti:
voti favorevoli 18

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs 267/00.

Parere Favorevole del Responsabile del settore LL.PP., Patrimonio e Progettazione	Parere Favorevole del Responsabile del Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente	Parere Favorevole del Responsabile del Settore Polizia Municipale	Parere Favorevole del Responsabile del Settore Bilancio e Finanza
			

Allegato "A"

Comune di Forlimpopoli
Il Segretario Comunale
Florini Dott.ssa Roberta

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Provincia di Forlì - Cesena



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE.

Giunta

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 169 del 13/11/2006

Art. 1 Oggetto

Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base di disposizioni di carattere generale contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art. 2 Centro abitato

Il centro abitato cui si riferisce il presente regolamento è individuato cartograficamente ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 30.4.1992 .285 con la deliberazione n. 501 del 09/11/1993 di perimetrazione approvata dalla Giunta Comunale.

Art. 3 Definizioni di mezzi pubblicitari

Le definizioni delle installazioni pubblicitarie indicate nel presente regolamento sono le medesime indicate nell'art. 47 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92) e riportate nell'allegato 1.

Con il presente regolamento si definisce "CARTELLONE PUBBLICITARIO" all'Art. 8, comma 1, lettera m della L.R. 25/11/02 n. 31 quello con dimensioni superiori a ml. 2x2 e comunque di superficie complessiva superiore a mq 4.00.

Art.4 Cartelli pubblicitari ubicati su suolo pubblico o privato ad uso pubblico

1. I cartelli pubblicitari ubicati su suolo pubblico o privato di uso pubblico devono avere le seguenti caratteristiche:
 - superficie massima consentita è di mq. 1,50, comunque con larghezza o altezza massima di m.2, compreso la cornice di supporto, fermo restando la distanza minima dal margine della carreggiata di cui al successivo art.9;
 - altezza massima da terra: m. 3,50 compresa la struttura di sostegno.
2. Sono ammessi cartelli pubblicitari sui marciapiedi/banchine stradali e nelle strade che verranno individuate dal Comune. È altresì contemplata la possibilità di installare cartelli e/o gonfaloni e/o stendardi pubblicitari di dimensioni (m.1 x m.1,40-2) sui pali della Pubblica Illuminazione.
3. Alle disposizioni di cui ai precedenti commi potranno essere concesse deroghe per installazioni anche temporanee atte a reclamizzare manifestazioni culturali e sportive, spettacoli viaggianti, ecc. comunque per un periodo non superiori a gg. 15 (quindici), fermo restando le prescrizioni atte a non creare pericolo, intralcio e ostacolo alla visuale della circolazione veicolare e pedonale.

4. I cartelli luminosi su suolo pubblico o comunque aggettanti su di esso sono ammessi solo se conformi alle disposizioni del successivo art. 8.
5. Le bacheche previste per l'Affissione Istituzionale ubicate sotto i portici di edifici vincolati ai sensi della legge 1089/39 e successive modificazioni ed integrazioni dovranno essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte della competente Soprintendenza.
6. I cartelli pubblicitari previsti sulla Via Emilia esistente dovranno essere installati solo sul lato nord, conformemente a quanto previsto dall'Art. 24 del P.T.C.P. Provinciale (Viabilità Storica e Viabilità Panoramica).

Art. 5 **Cartelli pubblicitari ubicati in proprietà privata**

I cartelli pubblicitari ubicati su aree di proprietà privata possono avere una superficie massima di mq. 4,00 compresa la cornice di supporto, con larghezza massima, per lato, di m.2,00.

Nel caso di cartelli con forme circolari o irregolari, per lato maggiore è inteso quello della figura geometrica regolare circoscrivente lo stesso cartello.

3. La distanza dal confine stradale, dovrà essere pari almeno alla dimensione del lato maggiore del cartello, compresa la struttura.

Art.6 **Preinsegne**

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1 x m. 0,20 e superiori di m. 1,50 x 0,30.
2. Nei limiti suddetti sarà autorizzata la dimensione meglio compatibile con lo stato dei luoghi (banchine stradali, cigli erbosi, marciapiedi, ecc).
3. E' ammesso l'abbinamento di cartelli pubblicitari e indicatori concernenti la toponomastica urbana sulla stessa struttura di sostegno per un totale di massimo sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le medesime abbiano stesse dimensioni.
4. Sono altresì consentite insegne luminose, come da convenzione stipulata sulle Lanterne Luminose.

Art. 7
Insegne di esercizio

1. Le insegne di esercizio, ubicate nel centro abitato, si classificano, secondo la loro collocazione in:

- a) - bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione);
- b) - bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
- c) - frontali su esercizi di commercio al minuto, esercizi artigianali, pubblici esercizi;
- d) - a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni artigianali, industriali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, direzionali;
- e) - su palina (supporto proprio).

2. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio di cui al precedente comma sono le seguenti:

lettera a): superficie max mq 1,00 - larghezza massima m. 1.40 ;

lettera b): superficie max mq 1,00 - altezza massima m. 1.40 ;

lettera c): superficie max mq.6,00 - larghezza massima non superiore a quella della vetrina/vetrine dell'esercizio;

lettera d): superficie max 20,00 ;.

lettera e): superficie max 1,00 - se di forma diversa dal quadrato valgono le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) - b) .

3. Per tutte le insegne di esercizio a bandiera, applicate su facciate murarie o supporto autonomo, poste trasversalmente all'asse stradale, aggettanti su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, la superficie massima consentita è di mq. 0,50 - compreso la cornice di supporto- e comunque con larghezza o altezza massima di m. 1,00, fermo restando la distanza minima dal margine della carreggiata di m. 0,50.

4. Sono ammesse insegne di esercizio a bandiera luminose,verticali/orizzontali, aggettanti su suolo pubblico o sui pali della Pubblica Illuminazione:

5. Le tende esterne a protezione di vetrine di negozi, pubblici esercizi, attività produttive in genere possono riportare scritte pubblicitarie

6. Resta comunque inteso che nel perimetro interno del Centro Storico non sono ammesse insegne a bandiera con eccezione dei pubblici servizi (Farmacie, Carabinieri, ecc.) limitatamente al simbolo unificato. Sono ammesse sulle facciate nuove insegne collocate sul cassonetto coprirullo del vano vetrina, o in mancanza di questo, all'interno del prolungamento superiore del vano. L'altezza dell'insegna non potrà essere superiore a cm. 40 e lo spessore maggiore di 15 cm. Dal filo del muro. Le nuove insegne non possono contenere indicazioni di carattere pubblicitario riferite ad articoli non commercializzati dal titolare dell'esercizio.

Art.8
Caratteristiche delle tende

Le tende esterne a protezione di vetrine- contenenti impianti pubblicitari - dovranno avere un'altezza minima dalla quota del marciapiede - ovvero del piano stradale in assenza di marciapiede - di m. 2.20, escluse le parti mobili che potranno discendere non oltre 50 cm., sempre che ciò non crei intralcio per la visibilità. L'oggetto dovrà essere inferiore di almeno 20 cm. alla larghezza del marciapiedi. In strade prive di marciapiedi l'oggetto massimo consentito è di m. 1.00. La larghezza della tenda dovrà essere contenuta all'interno della proiezione verticale del vano vetrina e collocata esclusivamente al di sopra del medesimo . Le tende da installare su differenti vetrine di un medesimo prospetto dovranno essere progettate e realizzate con materiali, forme e colori coordinati. L'installazione di tende è assoggettata alla presentazione di DIA secondo le modalità e procedure di cui alla L.R. 31 /2002, allegando la documentazione indicata al successivo art. 13

Art.9
Pubblicità luminosa

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dai precedenti articoli, non possono avere né luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione all'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.
2. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
3. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.
4. Sono ammessi messaggi luminosi di tipo scorrevole. I messaggi variabili sono consentiti con cadenza di almeno 15 minuti per ciascun messaggio.
5. La pubblicità luminosa sarà conforme al dettato della legge n. 19/2003.

Art.10
Distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari

1. All'interno del centro abitato, il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è autorizzato fermo restando i divieti di cui all'art. 51 comma 3 del regolamento di esecuzione del C.d.S., nel rispetto delle distanze minime di cui al comma 2 del presente articolo. Dovranno, in ogni caso, essere garantite le seguenti norme di sicurezza, prevalenti anche qualora siano osservate le distanze medesime :

l'avvistamento tempestivo della segnaletica stradale e la non interferenza con essa per posizione, forma e colore;
la visuale alle intersezioni, nelle curve e in uscita dai passi carrai.

2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari di cui al precedente comma è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) distanze minime (parallelamente all'asse stradale):
 - a m. 20 dalle intersezioni e qualora successive intersezioni non consentano tale distanza nella posizione mediana;
 - a m. 25 dai segnali stradali di pericolo, precedenza, obbligo e divieto;
 - a m. 20 dal punto di tangenza delle curve
 - a m.10 da altri mezzi pubblicitari di qualunque tipo comunque aggettanti su suolo pubblico;
 - b) distanze minime (perpendicolarmente all'asse stradale):
 - a m. 0.50 dal margine della carreggiata.
3. E' consentito derogare alle suddette distanze per tutti i mezzi pubblicitari ubicati all'interno del Centro Abitato, previo parere degli uffici ed Enti Preposti.



preinsegne ed i cartelli pubblicitari di dimensioni minime (m.1,25-2,50 x m. 1,50-2,00) e per la pubblicità luminosa, le distanze dalle intersezioni e dai segnali stradali possono essere ridotte rispettivamente a m. 5,00 subordinatamente al rispetto delle norme di sicurezza di cui al comma 1 dell'articolo 10.

5. In deroga alle indicate distanze è consentito l'utilizzo di transenne parapetonali esistenti, sempre che siano rispettate le condizioni dell'art.23 del Codice della Strada.
6. Per la collocazione di segnali di pubblica utilità, di interesse pubblico e per impianti contenenti indicazioni viarie, toponomastiche, commerciali e pubblicitarie sono ammesse deroghe al Presente Regolamento, previo parere degli uffici ed Enti Preposti.

Art.11

Disposizioni comuni ai precedenti articoli

1. L'altezza minima dal piano del terreno, nel caso di strutture pubblicitarie, ubicate o aggettanti su suolo pubblico, privato di uso pubblico, comunque aperto al pubblico, ove si svolga circolazione pedonale, è fissata in m. 2,20 al bordo inferiore della cornice di sostegno. Qualora sia interessata la banchina stradale, ove può svolgersi circolazione veicolare, i competenti Uffici Comunali valuteranno l'opportunità di indicare, un'altezza minima dal suolo non inferiore a m. 3,50.
2. La collocazione dei mezzi pubblicitari, di cui ai precedenti articoli, deve rispettare i criteri di un corretto inserimento sia ambientale che architettonico; all'uopo è data facoltà ai competenti Uffici comunali di imporre ulteriori restrizioni, debitamente motivate, alle caratteristiche dimensionali sopra indicate, al fine di contemperare le esigenze del richiedente con i criteri suddetti e con la disposizione generale di cui all'art. 23 comma del D.Leg.vo 285/1992.
1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento in materia di dimensioni, ubicazioni, caratteristiche, si rinvia alla disciplina del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione/attuazione.

Art. 12

Presentazione della domanda e competenza al rilascio dell'autorizzazione

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda, anche a messaggio variabile ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa.
2. Fuori del centro abitato, la domanda deve essere presentata all'Ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione e precisamente:
 - per le autostrade e le strade statali – Direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli Uffici speciali per le autostrade;
 - per le autostrade in concessione – Società concessionaria;
 - per le strade militari – comando territoriale competente;
 - per le strade Regionali – Amministrazione Regionale dell'Emilia-Romagna;
 - per le strade Provinciali – Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Patrimonio e concessioni;
 - per le strade comunali – Comune di Forlimpopoli.

Si intende che l'Amministrazione Comunale dovrà comunque rilasciare il nulla-osta all'installazione conformemente a quanto previsto dal presente regolamento, pena la non installazione dell'impianto.

3. All'interno del centro abitato di cui all'art.2, la domanda deve essere presentata al Comune, competente al rilascio dell'autorizzazione, previo nulla-osta dell'Ente proprietario, qualora si tratti di strada statale, regionale o provinciale. Qualora sussistesse una convenzione tra il Comune ed un Ente pubblico o privato per il riordino della segnaletica viaria e di pubblica utilità, lo stesso Comune è autorizzato a derogare l'obbligo dell'autorizzazione di cui sopra.
4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada) e la loro collocazione viene autorizzata da RFI previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada.

RFI
FERROVIARIA
ITALIANA

Art. 13

Presentazione della domanda al Comune

1. La domanda, in regolare bollo, dovrà essere redatta su appositi modelli forniti dal Comune e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) disegni dell'opera, compreso l'eventuale sostegno, quotato, in scala 1:20 in duplice copia;
 - b) relazione descrittiva con indicazione dei materiali, colori e delle modalità di messa in opera
 - c) bozzetto del messaggio pubblicitario da esporre in duplice copia. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;

- d) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione del mezzo pubblicitario e l'ambiente circostante;
- e) planimetria in scala 1:2000, in duplice copia, ove è riportata la posizione esatta nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione;
- f) autodichiarazione redatta su apposito modello ;
- g) copia del nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, qualora la stessa non sia di proprietà comunale;
- h) autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per gli immobili soggetti a vincolo.

Prima della entrata in esercizio degli impianti luminosi dovrà essere prodotta copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 05.03.1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti". Per tutti gli impianti dovrà essere prodotta dichiarazione di corretto montaggio.

- 2. Gli elaborati di cui ai punti a), b) dovranno essere firmati dal titolare dell'impresa esecutrice ovvero dall'interessato, se l'opera verrà realizzata in economia.
- 3. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività (commerciale, artigianale, artistica, professionale, ecc.) e potrà comprendere più impianti.

La domanda di installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario di cui alla Legge 02.1992, n. 175 (targhe per: professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie ed associazioni professionali fra sanitari - targhe o insegne per: case di cura private, gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici e per l'esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie) deve essere corredata di nulla-osta rilasciato dall'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente.

- 5. L'obbligo di presentare la suddetta domanda decade nel caso esista una Convenzione tra il Comune ed un Ente pubblico o privato per il riordino della segnaletica viaria e di pubblica utilità.

PR -> A. LORO
MARELLI -> A. LORO

- 6. La ditta aggiudicataria, in nome e per conto del Comune di Forlimpopoli, riceverà le richieste degli interessati iscrivendole in apposito registro, in giornate definite presso il Comune stesso, fornendo agli interessati la prova dell'avvenuta registrazione, ed effettuerà l'esame delle richieste di autorizzazione di cui all'articolo 10 del regolamento della pubblicità, garantendo la necessaria consulenza ai richiedenti e la necessaria informazione al comune stesso. Nell'espletamento degli esami delle richieste la ditta aggiudicataria dovrà attenersi rigorosamente al Regolamento Comunale, esprimendo pareri tecnici ed esercitando il controllo sulla esecuzione, nonché informare il Comune di fatti e circostanze impreviste che possano incidere sulla regolarità del servizio; dovrà inoltre redigere il rendiconto annuale della imposta locale della pubblicità e degli aggi comunali. Copia della documentazione pervenutagli e di quella rilasciata in formato elettronico sarà depositata agli atti del Comune.

Art. 14
Casi particolari

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandierine, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità o stagionalità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti c), d), e), h) del precedente articolo.
2. L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti l'attività esercitata. In ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate al piano terra ovvero al piano superiore nelle aperture poste su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.

Art. 15
Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione, acquisiti i pareri (ove previsti) dell'Ufficio di Polizia Municipale, del settore Assetto del Territorio e del settore LL PP, è rilasciata dall'incaricato della ditta aggiudicataria, entro 30 gg decorrenti dalla data di presentazione della relativa istanza. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti il richiedente, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata. La documentazione integrativa dovrà essere prodotta entro i tempi indicati nella lettera di richiesta. In caso di mancata consegna dei documenti integrativi entro i termini prescritti, la domanda presentata si intende respinta.
2. Per le domande riguardanti opere da realizzarsi su edifici o aree assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di cose di interesse storico, artistico e culturale, l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione della autorizzazione del competente organo di tutela del vincolo.

Art. 16
Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione intenda variare il testo del messaggio pubblicitario, deve darne comunicazione, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.
2. L'autorizzazione verrà rilasciata entro 15 giorni successivi alla presentazione dell'istanza. In caso di silenzio dell'Amministrazione, l'autorizzazione si intende comunque concessa.

Art. 17
Termine di validità dell'autorizzazione

1. Il periodo di validità dell'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari è di anni 3 e dovrà essere espressamente indicato sul titolo medesimo. Nel caso di installazioni provvisorie i termini iniziale e finale saranno espressamente indicati nel provvedimento.

Art. 18
Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile.
2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine naturale.
3. L'istanza di rinnovo deve essere prodotta unicamente dalla ditta intestataria del titolo a cui essa si riferisce.
4. Qualora le condizioni non siano variate rispetto al tempo del rilascio, e non venga richiesta alcuna modifica al mezzo pubblicitario, la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autorizzazione (documento originale) nonché della dichiarazione attestante che non sono intervenute variazioni.
5. Nella ipotesi di rinnovo con modifiche ovvero di mancato rispetto del termine di cui al comma 2 del presente articolo, dovrà essere prodotta, unitamente alla domanda, tutta la documentazione prevista per il rilascio.

Art. 19
Subingresso

1. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività e di conseguenza nella titolarità dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, il subentrante è tenuto a presentare, entro 60 giorni dalla data di avvenuta variazione, domanda redatta su apposito modello corredata da:
 - a) autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento;
 - b) dichiarazione attestante che non sono intervenute modifiche all'installazione autorizzata, da rendersi su apposito modello .
2. Qualora, a seguito di subingresso, il subentrante intenda variare il contenuto del solo messaggio pubblicitario, alla domanda di subingresso dovrà unire , in luogo della dichiarazione di cui al punto b) del comma 1:
 - a) il nuovo bozzetto riportante il messaggio pubblicitario in duplice copia;
 - b) dichiarazione attestante che non sono intervenute modifiche all'installazione autorizzata fatta eccezione del messaggio pubblicitario, da rendersi su apposito modello .
3. Se, oltre al messaggio pubblicitario di cui al precedente comma 2, il subentrante intenda effettuare altre modifiche riguardanti altri aspetti del mezzo pubblicitario, dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 20
Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, degli altri mezzi pubblicitari e delle relative strutture di sostegno qualora le strutture stesse siano state installate dal privato ;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione ovvero in caso di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.

2. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dagli eventuali regolamenti condominiali.

L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata al possesso dei necessari titoli abilitativi relativi ai locali interessati ed all'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata o nelle 24 ore del primo giorno feriale successivo alla conclusione o comunque nel termine previsto nell'autorizzazione, ripristinando lo stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali, se interessate.

Art. 21
Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - b) l'annullamento, la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione / licenza all'esercizio dell'attività cui il mezzo pubblicitario si riferisce;
 - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario alle attività a cui esso inerisce;
 - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni, decorrenti dalla data di rilascio del titolo;
 - f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro i 60 giorni successivi al rilascio.

Art. 22
Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sempre revocabile, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, per motivi di pubblica utilità, di pubblico interesse e/o per l'eventuale realizzazione di opere pubbliche.

Art. 23
Nulla-osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali

1. Nel caso in cui vengano collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari su aree private in vista di strade di proprietà del Comune di, l'interessato al rilascio del nulla-osta tecnico è tenuto a presentare domanda al Comune allegando la documentazione di cui all'art. 13 -comma 1- lettere a), b), c), d), e), f). Nel caso in cui sia necessario parere o autorizzazione di Enti esterni, qualora non allegati all'istanza verranno richiesti d'ufficio dal servizio comunale interessato.
2. Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda verrà rilasciato il provvedimento di nulla-osta ovvero di diniego.

Art. 24
Vigilanza

Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale sulla conformità del progetto dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione, sui termini di scadenza dell'autorizzazione nonché sulla presenza di eventuali cause di decadenza.

2. L'inosservanza di quanto disciplinato col presente regolamento verrà perseguito a norma della Legge 24.11.1981, n. 689.
3. Per l'esecuzione di norme contenute nel presente regolamento possono essere emesse ordinanze dal Sindaco o dai Responsabili di settore in base alle loro rispettive competenze.

Art. 25
Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada e del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari ed impianti di propaganda, senza aver chiesto ed ottenuto la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni ivi contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23 del Codice della Strada e dall'art. 24 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 26
Sanzioni amministrative ai sensi del presente regolamento

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, previste in deroga al Codice della Strada e relativo regolamento, delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 da irrogare ai sensi della Legge 24.11.1981, n. 689.
2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui siano stati accertati danni a terzi o al Comune.
3. Per quanto qui non espressamente previsto si applica il regolamento comunale in materia di sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e ordinanze comunali.

Art. 27
Rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi

1. Oltre alla applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è disposta con apposita ordinanza, predisposta dalla ditta aggiudicataria e firmata dal Sindaco, la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente.
2. Nell'ordinanza verrà indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà in ogni caso essere superiore a 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso.
3. Trascorso tale termine, la ditta aggiudicataria per conto del comune provvederà alla rimozione d'ufficio ponendo i relativi oneri a carico dell'interessato.

Art. 28
Installazioni su suolo demaniale o nel patrimonio del Comune proprietario delle strade

1. Per le installazioni su suolo demaniale e nel patrimonio del Comune proprietario delle strade si applica la disciplina prevista dall'art.23 comma 13 quater del Codice della Strada.

Art. 29
Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessi per qualsiasi motivo, ovvero venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire in pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.
2. In caso di inottemperanza provvederà d'ufficio la ditta aggiudicataria per conto del Comune, ponendo i relativi oneri a carico dell'inadempiente.

Art.30
Competenze

1. La ditta aggiudicataria per conto del Comune esamina per competenza:
 - a) gli atti e/o i documenti riferiti alle strutture costituenti manufatti, la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme urbanistico – edilizie;
 - b) la collocazione di impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile;
 - c) le opere da realizzarsi su edifici o zone assoggettate a vincoli di tutela delle bellezze naturali o paesaggistiche o riferite a cose di interesse storico, artistico e culturale.

2. Il Servizio Polizia Municipale vigila sul rispetto del presente regolamento ed applica le sanzioni previste.

Art. 31
Norma transitoria

Eventuali modifiche apportate al Codice della Strada ed al relativo regolamento di esecuzione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

2. Le insegne esistenti dovranno essere adeguate al presente regolamento qualora vengano rimosse, sostituite, modificate o rinnovate.

[Handwritten signature]

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.



Il Presidente
Lessi Dott. Stefano

Il Segretario
Fiorini Dott.ssa Roberta

Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153, comma 5 d.lgs. 18.8.2000 n. 267

Il Responsabile Servizio Finanziario

Affissa la suestesa deliberazione all'Albo Pretorio il giorno - 1 FEB. 2007 per la prescritta pubblicazione di quir

giorni consecutivi.
Forlimpopoli, li - 1 FEB. 2007



Il Segretario Comunale
Comune di Forlimpopoli
Il Segretario Comunale
Fiorini Dott.ssa Roberta

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ufficio Comunale dal - 1 FEB. 2007 al 1 FEB. 2007 e che contro la medesima non sono stato prodotti ricorsi.

Forlimpopoli, li _____



Il Segretario Comunale
Comune di Forlimpopoli
Il Segretario Comunale
Fiorini Dott.ssa Roberta

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 1 FEB. 2007 a seguito della pubblicazione.

Forlimpopoli, li _____



Il Segretario Comunale
Comune di Forlimpopoli
Il Segretario Comunale
Fiorini Dott.ssa Roberta

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
Comitato Regionale di Controllo - Bologna
Sezione _____

Prot. N° _____
Controllato senza rilievi nella seduta del _____
ai sensi di legge:

F.to _____ Il Presidente

F.to _____ Il Segretario